



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 27/01/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 3787 /2018 R.G.** promossa da:

ENRICO D ANIELLO, nato a CASERTA (CE), il 06/02/1969, rappresentato e difeso dall'Avv. D'ONOFRIO ALFREDO, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: rimborso crediti contributivi.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 24.4.2018 l'odierno ricorrente - premesso *di* essere titolare di un credito verso l'INPS per rimborso di contributi previdenziali indebitamente versati e poi trattenuti dall'Istituto resistente, per un importo pari ad euro 2.255,74, credito riconosciuto con ben 4 note allegate al ricorso – deduceva *di* aver ripetutamente sollecitato l'INPS all'accredito degli importi con missive pec del 6.7.2017, del 14.7.2017 (con cui venivano comunicate anche le coordinate bancarie) e del 27.7.2017, senza ottenere alcun esito.

Evidenziato, altresì, *che* il 25.9.2017 l'INPS comunicava di aver effettuato il rimborso ma che in realtà nessun accredito gli è stato effettuato, ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentirsi accertare le somme indebitamente trattenute e per l'effetto ottenere la condanna



al pagamento delle stesse da parte dell'INPS, oltre interessi, accessori e rivalutazione come per legge; vinte le spese con distrazione.

Si costituiva in giudizio il resistente INPS, ritualmente evocato, per impugnare e contestare tutte le avverse prospettazioni e chiedere il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

In via preliminare, sottolineava l'omessa chiamata in giudizio del concessionario esattoriale, ora Agenzia delle Entrate Riscossione, e la propria carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 26 d. lgs 112 del 1999, nonché invocava l'inammissibilità per assenza di domanda amministrativa di rimborso da presentare in via telematica.

All'odierna udienza, sulle rassegnate conclusioni, all'esito della camera di consiglio, la causa è decisa con lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni ex art. 429 c.p.c.

L'art. 26, comma 1, del D. Lgs n° 112/99 ha stabilito che, se le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore sono riconosciute indebite, la qual cosa nel caso di specie non è in contestazione, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quella prevista dal comma 1.

Ebbene è proprio in forza della suddetta disposizione che l'Inps ha provveduto ad effettuare tutte le attività propedeutiche al rimborso trasmettendo la documentazione alla Equitalia di Caserta al fine di effettuare l'erogazione delle somme in favore del ricorrente ed avvertendo lo stesso contribuente dell'avviata procedura. Del resto, ciò chiaramente emerge dalle comunicazioni allegate dallo stesso ricorrente: l'Equitalia afferma *expressis verbis* che l'Inps “*ci ha comunicato di aver disposto nostro tramite il rimborso [...]*”.

Così come dal tenore testuale delle comunicazioni inoltrate dall'Ente impositore al ricorrente si evince che si faceva ben chiaro che il provvedimento di rimborso era stato trasmesso all'Agenzia, sede provinciale, la quale avrebbe poi provveduto in separata sede a comunicare tempistiche e modalità per il riaccredito.

E' vero che la legge prevede anche la possibilità che l'istituto possa provvedere in proprio al rimborso, ma non può negarsi che nel caso di specie l'istituto non si sia avvalso di tale facoltà avviando e ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari per predisporre il rimborso da parte del concessionario dandone nondimeno comunicazione anche al contribuente.

La circolare 165/2004 conferma che per le somme direttamente incassate dal Concessionario e non riversate all'Inps, il rimborso va fatto dal Concessionario come doveva essere nel caso di specie.

Per le somme invece rimosse e riversate all'Inps il rimborso deve essere sempre effettuato dal Concessionario, con l'unica differenza che in questo ultimo caso l'Inps dovrà fornire al Concessionario la provvista contabile necessaria.

Tanto premesso, l'obbligo di restituzione non cade sull'INPS. Da qui il rigetto del ricorso.



Si ritiene equo compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale così decide:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'INPS;
- 2) spese di lite compensate tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27.1.2020.

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa *Federica Ronsini*

